



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI A DOTTORI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI TRIBUTARISTI**

Indice

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale dei commercialisti e/o avvocati tributaristi patrocinatori del Comune	3
ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco	4
ART. 4 Iscrizione nell'elenco	4
ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco	5
ART. 6 Condizioni.....	6
ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio	7
ART. 8 Cancellazione dall'elenco	8
ART. 9 Registro	8
ART. 10 Pubblicità.....	8
ART. 11 Norme di rinvio	8

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs n°50/2016 disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Porto Torres degli incarichi di rappresentanza dell'Ente dinanzi le commissioni tributarie a commercialisti e/o avvocati tributaristi esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di rappresentanza processuale dinanzi le commissioni tributarie.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi di patrocinio legale e le consulenze legali.

Ai fini della rappresentanza dell'Ente dinanzi le commissioni tributarie, il Comune di Porto Torres si avvale, in via prioritaria, dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni ed attività per le quali l'Avvocatura comunale non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale dei commercialisti e/o avvocati tributaristi patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di rappresentanza dinanzi a tutte le Commissioni tributarie.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente dell'*Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale*, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Sassari.

L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2019. Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione **annuale**, mediante aggiornamento, entro il **30 giugno** di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, **senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale.**

I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e con adeguata motivazione il Comune di Porto Torres ha la facoltà di affidare incarichi di rappresentanza dell'Ente dinanzi le commissioni tributarie a professionisti non inseriti in elenco per ricorsi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs n°50/2016, previa richiesta di n° 3 preventivi.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti i Dottori Commercialisti e/o Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs n°39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; l'esclusione non viene disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- iscrizione all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e/o degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie del contenzioso tributario
- aver svolto, nell'ultimo triennio, incarichi con la Pubblica Amministrazione nelle materie del contenzioso tributario per un valore complessivo di almeno €. 1.000.000.,00

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Porto Torres.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, **sono obbligati a comunicare la circostanza** e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 4 Iscrizione nell'elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- l'iscrizione all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e/o degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;
- a) *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie del contenzioso tributario;
- b) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Porto Torres o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- c) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività le nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- d) l'impegno, in caso di nomina, a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, un parere **scritto** preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
- e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune di Porto Torres si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla relazione del Responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia tributaria, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente;

Il Responsabile dell'Area a cui si riferisce la controversia individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di rappresentanza dell'Ente dinanzi le commissioni tributarie, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
- foro di competenza della causa da affidare;

- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico dell'ordine professionale di riferimento ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente.

Per incarichi il cui valore della causa è superiore a € 10.000 è richiesta un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 8 anni e la dimostrazione di aver trattato contenziosi o problematiche specifiche relative al tributo oggetto del contenzioso.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e **per almeno un biennio dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito**, dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico dell'Ordine professionale di riferimento e dal codice integrativo di comportamento per il personale dipendente approvato dall'Ente.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune di Porto Torres.

Non possono essere assegnati, di norma, incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 Condizioni

Il provvedimento con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) l'indicazione del valore della causa per tutti i gradi di giudizio;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento alle tabelle A,B e C allegate al Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 come disposte nel successivo articolo;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- d) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso tributario, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

- g) obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione stragiudiziale.

ART. 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle A, B e C allegate al Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140.

Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Le convenzioni devono inoltre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato;
- il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
 - a. nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
 - b. nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - c. nella misura minima ridotta del 15% in caso di esito pienamente favorevole;
- l'obbligo per il professionista incaricato:
 - 1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
 - 2) a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle rispettive tabelle professionali.
- la richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
- la stretta osservanza del codice deontologico.

Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

ART. 8 Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco e non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

ART. 9 Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " *Registro degli incarichi di rappresentanza dell'Ente dinanzi le commissioni tributarie*" e la tenuta dello stesso è affidata al Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale (Ufficio tributi).

ART. 10 Pubblicità

L'elenco dei professionisti rappresentanti del Comune di Porto Torres ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo *on line* e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA). L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia degli Ordini professionali di riferimento.